

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

Tra

**Fondosviluppo FVG S.p.A.** - P. IVA e Codice Fiscale n. 02803350301 rappresentato in quest'atto dal Presidente dott. Graffi Brunoro Giuseppe in qualità di legale rappresentate (di seguito "**Fondosviluppo FVG**")

e

Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., con sede in Udine, Via Aquileia n.1, capitale sociale Euro 115.152.144,31 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone Udine n. 00269390308, iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia con il codice 10640.1, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Banca S.p.A. - Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, iscritta nel registro delle imprese di Roma, codice fiscale 04774801007, aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito anche "**MCFVG**"), rappresentata dall'Amministratore Delegato, Dott. Enrico Duranti;

(Fondosviluppo FVG e MCFVG congiuntamente le "Parti" e, singolarmente, la "Parte")

**premesse che:**

- A.** MCFVG è il veicolo attraverso il quale si realizza, in linea di massima, l'attività nel segmento imprese del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ("GBCI") nella Regione Friuli Venezia Giulia (di seguito anche "RFVG");
- B.** Fondosviluppo FVG è lo strumento attraverso il quale le cooperative aderenti a Confcooperative FVG contribuiscono alla promozione di nuove imprese e nuovo lavoro;
- C.** le società cooperative, i loro consorzi e le società controllate da cooperative o consorzi aderenti a Confcooperative FVG (di seguito "Enti Beneficiari" oppure singolarmente "Ente Beneficiario") aventi sede legale nella Regione Friuli Venezia Giulia sono abilitati a presentare progetti e richieste che si propongono finalità ed obiettivi di promozione, solidarietà, sviluppo ed innovazione del sistema cooperativo, anche per il tramite delle strutture territoriali di Confcooperative FVG;
- D.** è interesse delle Parti accordarsi per facilitare l'accesso al credito degli Enti Beneficiari, attraverso l'erogazione di finanziamenti destinati:
  - ad anticipare l'intervento pubblico che verrà corrisposto a fronte di programmi volti alla creazione di occupazione, ad investimenti e ricapitalizzazioni;
  - al sostegno delle capitalizzazioni e degli investimenti aziendali;
  - al sostegno del capitale circolante.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente accordo ("Accordo"), si conviene e stipula quanto segue:

**Art. 1 – Premesse ed Allegati**

1. Le premesse, gli allegati ed i documenti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo:
  - Allegato A) - Regolamento per l'erogazione di finanziamenti destinati (di seguito, "**Regolamento**):
    - ad anticipare l'intervento pubblico che verrà corrisposto a fronte di programmi volti alla creazione di occupazione, ad investimenti e ricapitalizzazioni;
    - al sostegno delle capitalizzazioni, degli investimenti aziendali ed al sostegno del capitale circolante;
  - Allegato B) - Condizioni di accesso ai finanziamenti;

- Allegato C) - Atto di adesione Banca.

#### **Art. 2 – Oggetto della collaborazione**

1. Con la sottoscrizione dell'Accordo, le Parti intendono regolare, come di fatto regolano, i loro reciproci rapporti, diritti ed obblighi relativamente alla concessione di finanziamenti (di seguito, "**Finanziamenti**" oppure singolarmente "**Finanziamento**") agli Enti Beneficiari, in esecuzione dell'Accordo, da parte di MCFVG o dalle Banche di Credito Cooperativo della RFVG aderenti al GBCI (di seguito "**Banche**" e, singolarmente, "**Banca**") che aderiscano all'Accordo stesso ai sensi del successivo articolo 11 (di seguito "**Banche Aderenti**" e, singolarmente, "**Banca Aderente**"); in relazione e a fronte di tali Finanziamenti Fondosviluppo FVG provvederà ad accendere presso MCFVG, ovvero presso la Banca Aderente, se erogante il Finanziamento, appositi conti infruttiferi, in conformità alle previsioni dell'Accordo e degli Allegati, con particolare riferimento a quanto indicato all'Allegato A).

#### **Art. 3 – Azioni ulteriori**

1. L'oggetto del presente Accordo non esclude la possibilità delle Parti di individuare e realizzare altre specifiche azioni non contemplate nello stesso, comprese quelle per incentivare l'avvio di ulteriori rapporti operativi anche con le Banche Aderenti.
2. Ogni azione non contemplata dovrà, comunque, essere oggetto di accordo preventivo tra le Parti, con il preciso scopo di coordinare gli interventi che saranno in linea con i comuni indirizzi.

#### **Art. 4 – Durata**

1. Il presente Accordo ha la durata sino al 31.12.2020 compreso; esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno in mancanza di disdetta di una delle Parti, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata ovvero poste elettronica certificata entro tre mesi dalla sua scadenza.
2. Dopo la scadenza dell'Accordo, le Parti e le Banche Aderenti saranno comunque tenute a garantire tutte le condizioni previste dall'Accordo ai Finanziamenti ancora in essere fino alla loro completa estinzione.

#### **Art. 5 – Condizioni di accesso ai Finanziamenti**

1. Le condizioni di accesso ai Finanziamenti sono contemplate dall'allegato B).

#### **Art. 6 – Trattamento dei Dati Personali**

1. Le Parti, nell'ambito del trattamento dei dati effettuato in virtù dell'esecuzione del presente Accordo, si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dei provvedimenti legislativi e regolamentari emanati in materia dalle competenti Autorità nazionali ed europee. In particolare, tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del presente Accordo saranno trattati rispettivamente da ciascuna Parte per le sole finalità indicate nell'Accordo medesimo ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili, previste dalla normativa nazionale ed europea.
2. Fondosviluppo FVG, quale Titolare del trattamento dei dati personali trattati (a titolo esemplificativo e non esaustivo di clienti, di fornitori o di terzi), nominerà, ove necessario in funzione dell'attività oggetto dell'Accordo, MCFVG quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 679/2016. MCFVG, ove nominata, in possesso dei richiesti requisiti di legge, riconosciuti da Fondosviluppo FVG, di esperienza, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, si impegna ad accettare la nomina nonché a rispettare le istruzioni ivi contenute - oltre ad ogni ulteriore istruzione eventualmente ricevuta - per tutta la durata del trattamento effettuato. L'eventuale atto di nomina e le relative istruzioni sono allegati all'Accordo di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

3. MCFVG, qualora occorra, nel rispetto di quanto previsto dall'atto di designazione, potrà nominare altri Responsabili del trattamento, individuati nelle società a cui risulti opportuno fornire i dati per l'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo. In tale ipotesi MCFVG informerà preventivamente per iscritto Fondosviluppo FVG della volontà di avvalersi di nuovi Responsabili o di procedere alla sostituzione di altri Responsabili, indicando chiaramente le attività di trattamento delegate, l'identità e gli indirizzi dell'ulteriore Responsabile del trattamento ed i dati del contratto con quest'ultimo.
4. Qualora nel termine massimo di 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, Fondosviluppo FVG non comunichi per iscritto la propria opposizione alla richiesta formulata, MCFVG potrà procedere alla nomina del nuovo Responsabile senza ulteriori formalità o autorizzazioni. Resta fermo che, in caso di nomina di ulteriori Responsabili e di mancato rispetto da parte di questi ultimi dei relativi obblighi in materia di protezione dei dati, MCFVG rimarrà l'unico responsabile mantenendo, pertanto, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi degli altri Responsabili da quest'ultimo nominati.
5. Resta fermo, infine, che MCFVG non potrà chiedere alcun compenso, ulteriore a quanto previsto dal presente Accordo, per l'eventuale nomina a Responsabile del trattamento nonché per eventuali costi sostenuti per l'adeguamento (o per eventuali necessari interventi tecnici o di altra natura) alla normativa di cui al presente Accordo o ad altra normativa, anche sopravvenuta, eventualmente applicabile.
6. Le Parti dichiarano che l'esecuzione dei Servizi può comportare l'affidamento a MCFVG delle attività di amministrazione di sistema in favore di Fondosviluppo FVG. MCFVG si impegna pertanto, per sé e per i propri eventuali subappaltatori chiamati a svolgere servizi di Amministratore di Sistema, al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia, ivi incluse le prescrizioni contenute nell'eventuale nomina a tale incarico.
7. MCFVG si impegna a manlevare e tenere indenne Fondosviluppo FVG da ogni e qualsiasi responsabilità derivante o comunque connessa alla violazione del Regolamento UE n. 679/2016, nonché di ogni ulteriore previsione normativa o regolamentare applicabile in materia, da parte di MCFVG, dei propri dipendenti e collaboratori o dei soggetti terzi di cui si avvale per l'espletamento di alcune fasi delle attività previste dall'Accordo.
8. Nel caso in cui MCFVG, per l'esecuzione dei Servizi, si avvalga di terze parti ubicate all'interno dell'Unione Europea o in altri Paesi extra UE, queste dovranno necessariamente essere autorizzate preventivamente per iscritto da Fondosviluppo FVG e assicurare un adeguato livello di protezione dei dati trattati ai sensi di quanto indicato nel Regolamento UE n. 679/2016.

#### **Art. 7 – Riservatezza**

1. Le Parti, salvo obblighi di legge o regolamentari o ordini di competenti Autorità, si impegnano a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni, notizie, dati e documenti, comprese idee, progetti, marchi o know-how, relativi alle Parti e/o alle Banche Aderenti (di seguito, "**Dati Riservati**"), di cui siano o vengano in possesso o a conoscenza nel corso delle trattative o nell'esecuzione dell'Accordo. L'obbligo di riservatezza rimarrà fermo anche nel periodo dei due anni successivi alla scadenza dell'Accordo.

#### **Art. 8 – Antiriciclaggio, trasparenza, usura**

1. Le Parti si impegnano al rispetto delle Norme e dei Regolamenti volti alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. n. 231/07 e s.m.i., ed alle relative disposizioni di attuazione.
2. I prodotti e servizi oggetto del presente Accordo sono assoggettati alla disciplina in materia di usura.
3. Le Parti si impegnano al rispetto della normativa sulla trasparenza bancaria e su ogni altra disposizione emanata tempo per tempo da Banca d'Italia avente ad oggetto l'attività regolata dal presente Accordo.



#### **Art. 9 – Responsabilità delle Parti**

1. Le Parti potranno in essere le attività ed eseguiranno le obbligazioni previste dall'Accordo con la necessaria diligenza e, in ogni caso, saranno in tale ambito responsabili per dolo e/o colpa grave ad esse direttamente ascrivibili. In caso di impedimento o di difficoltà nell'esecuzione dell'Accordo, le Parti si informeranno per concordare eventuali soluzioni alternative.
2. Fondosviluppo FVG prende atto che MCFVG e ciascuna Banca Aderente ha adottato un Codice etico (di seguito il "Codice etico") e un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito il "Modello 231").
3. L'adozione del Modello 231 da parte di MCFVG e di ciascuna Banca Aderente ha lo scopo di prevenire i reati previsti dal suddetto Decreto Legislativo e di evitare l'applicazione delle relative sanzioni. Copia del Codice etico di MCFVG e di ciascuna Banca Aderente, del quale Fondosviluppo FVG dichiara espressamente di conoscere e accettare i contenuti, è consultabile all'interno del sito internet di MC FVG e di ciascuna Banca.

#### **Art. 10 – Marchi**

1. Nell'esecuzione dell'Accordo e/o nell'ambito di qualsiasi iniziativa commerciale che presupponga l'utilizzo dei marchi di Fondosviluppo FVG e/o di MCFVG e/o delle Banche Aderenti, le Parti potranno utilizzare i reciproci/relativi marchi solo previo consenso del legittimo titolare il quale dovrà anche determinare le relative modalità e forme di utilizzo. In relazione a siffatto uso, che avverrà in ogni caso a titolo non esclusivo e non trasferibile, nessun corrispettivo sarà dovuto, essendo lo stesso soddisfacente degli interessi specifici e propri di entrambe le Parti in relazione all'esecuzione della Accordo.

#### **Art. 11 – Adesione delle Banche**

1. Le Parti concordano che l'Accordo potrà essere esteso alle Banche, aventi sede legale nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e che abbiano aderito al GBCI, che ne facciano espressa richiesta tramite MCFVG.
2. L'estensione dell'Accordo sarà formalizzata per iscritto mediante dichiarazione di adesione (di seguito, "**Atto di Adesione**") debitamente sottoscritta dalla Banca Aderente in conformità al modello riportato in allegato C) al presente Accordo. L'Atto di Adesione dovrà essere trasmesso, unitamente a copia dell'Accordo, tramite PEC, da parte della Banca Aderente a Fondosviluppo FVG e a MCFVG.
3. L'adesione all'Accordo da parte della Banca Aderente si perfezionerà a decorrere dalla data di ricezione da parte di Fondosviluppo FVG e MCFVG della citata comunicazione a mezzo PEC (di seguito, "**Data di Efficacia**") ed ha la medesima durata prevista al precedente articolo 4, secondo le modalità stabilite ai sensi del citato articolo 4.
4. A decorrere dalla Data di Efficacia, la Banca Aderente assumerà gli obblighi ed acquisterà i diritti previsti dall'Accordo.
5. La perdita in capo ad una Banca Aderente della qualità di aderente al GBCI comporterà, in via automatica, l'immediato scioglimento nei suoi confronti (ma senza effetti per le operazioni già in essere) dell'Accordo.
6. In ogni caso, MCFVG non risponderà per inadempimenti all'Accordo o per responsabilità di qualsiasi tipo da esso derivanti imputabili ad alcuna delle Banche Aderenti.

**Art. 12 – Modifiche**

1. In qualsiasi momento le Parti potranno concordemente ridefinire qualsiasi clausola o condizione dell'Accordo, senza pregiudizio delle restanti clausole e condizioni, fermo restando che le eventuali relative modifiche concordate avranno efficacia solo a seguito di atto scritto e sottoscritto dalle Parti stesse.

**Art. 13 – Elezione di domicilio e foro competente**

1. Agli effetti del presente Accordo le Parti eleggono il proprio domicilio rispettivamente, quanto a MCFVG presso la propria sede in Udine, Via Aquileia, n. 1, pec [mcfvg@legalmail.it](mailto:mcfvg@legalmail.it) e quanto a Fondosviluppo FVG presso la propria sede in Udine, Viale Giovanni Paolo n. 15, pec [confsviluppoFVG@pec.confcooperative.it](mailto:confsviluppoFVG@pec.confcooperative.it), ove dovranno essere indirizzate eventuali comunicazioni; per le Banche aderenti, agli indirizzi indicati nei rispettivi Atti di adesione di cui all'Allegato "C".
2. Le Parti convengono che per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Udine.

Letto, approvato e sottoscritto.

Udine, .....

Fondosviluppo FVG S.p.A.  


Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. S.p.A.



## ALLEGATO "A"

### REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI DESTINATI:

- AD ANTICIPARE L'INTERVENTO PUBBLICO CHE VERRÀ CORRISPOSTO A FRONTE DI PROGRAMMI VOLTI ALLA CREAZIONE DI OCCUPAZIONE, AD INVESTIMENTI E RICAPITALIZZAZIONI;
- AL SOSTEGNO DELLE CAPITALIZZAZIONI E DEGLI INVESTIMENTI AZIENDALI;
- AL SOSTEGNO DEL CAPITALE CIRCOLANTE.

#### Art. 1

Le domande di Finanziamento presentate dagli Enti Beneficiari, redatte su appositi modelli, sono inoltrate a Fondosviluppo FVG per il tramite di Confcooperative nelle sue articolazioni regionale e provinciali. Le domande devono essere corredate della lettera di accompagnamento della Confcooperative di riferimento.

Tali domande sono ritenute ammissibili se, nel rispetto delle condizioni di accesso previste, sono destinate:

- a) ad anticipare l'intervento pubblico che verrà corrisposto a fronte di programmi volti alla creazione di occupazione, ad investimenti e ricapitalizzazioni. Per intervento pubblico si intendono gli interventi contributivi a fondo perduto concessi da Enti pubblici, escluse le prestazioni fatturate agli Enti pubblici e alla domanda deve essere allegata copia del provvedimento;
- b) al sostegno finanziario delle capitalizzazioni e delle iniziative volte alla realizzazione di investimenti aziendali materiali e immateriali, ricomprendendovi anche l'acquisto di scorte nel limite del 30% degli investimenti, da effettuare o effettuati nei 6 mesi antecedenti la domanda;
- c) al sostegno alla liquidità aziendale, per spese da effettuare o effettuate nei 3 mesi antecedenti la domanda. Per liquidità aziendale si intendono a titolo esemplificativo il pagamento verso i dipendenti, i fornitori per l'acquisto di scorte, ecc.

#### Art. 2

Sono soggetti ammissibili (di seguito, "**Soggetti Ammissibili**") ai benefici del presente Regolamento:

- a) Confcooperative nelle sue articolazioni regionale e provinciali e le società da esse partecipate che svolgono attività strumentali alle società cooperative e/o i loro consorzi aderenti a Confcooperative FVG;
- b) le cooperative e/o i loro consorzi aderenti a Confcooperative FVG aventi sede legale nella Regione Friuli Venezia Giulia;
- c) le società controllate da cooperative o consorzi aderenti a Confcooperative FVG aventi sede legale nella Regione Friuli Venezia Giulia.

#### Art. 3

Fondosviluppo FVG trasmette a MCFVG, ovvero alla Banca Aderente prescelta dall'Ente Beneficiario, il proprio parere unitamente alla domanda di intervento.

#### Art. 4

MCFVG, ovvero la Banca Aderente prescelta dall'Ente Beneficiario, ferma la discrezionalità dei propri organi deliberanti sul merito creditizio, potrà valutare di concedere:

- a) finanziamenti per le finalità di cui al punto a) dell'art. 1 dell'Accordo, da rimborsare in un'unica soluzione all'atto dell'incasso dell'intervento pubblico e comunque non oltre i 24 mesi dall'erogazione;
- b) finanziamenti per le finalità di cui al punto b) dell'art. 1 dell'Accordo, fino alla durata massima di 84 mesi (comprensivi dell'eventuale periodo di preammortamento), da rimborsare mediante un piano di ammortamento di rate costanti posticipate, comprensive di capitale ed interessi, con periodicità trimestrale alle scadenze 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
- c) finanziamenti per le finalità di cui al punto c) dell'art. 1 dell'Accordo, fino alla durata massima di 24 mesi (comprensivi dell'eventuale periodo di preammortamento), da rimborsare mediante un

piano di ammortamento di rate costanti posticipate, comprensive di capitale ed interessi, con periodicità trimestrale alle scadenze 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.

I Finanziamenti dovranno essere erogati da MCFVG, ovvero dalla Banca Aderente prescelta dall'Ente Beneficiario, in un'unica soluzione.

#### **Art. 5**

Il tasso nominale annuo che MCFVG, ovvero la Banca Aderente erogante il Finanziamento, si impegna ad applicare ai Finanziamenti è ricompreso, per gli interventi di cui:

- alle lettere a) e b) dell'art. 1 dell'Accordo, tra un minimo dell'1,00% (uno percento) ed un massimo del 3,00% (tre percento);
- alla lettera c) dell'art. 1 dell'Accordo, tra un minimo del 2,00% (due percento) ed un massimo del 4,00% (quattro percento).

Ai fini della definizione del tasso nominale annuo che regola il finanziamento si precisa che:

- il tasso di interesse resta fisso per tutta la durata del Finanziamento;
- la misura del tasso di interesse applicato è liberamente concordata tra MCFVG, ovvero la Banca Aderente se erogante il Finanziamento, ed il Soggetto Ammissibile, rispettivamente entro i limiti di cui sopra.

#### **Art. 6**

I massimali per operazione sono fissati:

- per le finalità di cui al punto a) dell'art. 1 dell'Accordo, in ragione di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per durata fino a 12 mesi e Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) per durata oltre 12 mesi e fino a 24 mesi;
- per le finalità di cui al punto b) dell'art. 1 dell'Accordo, in Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00);
- per le finalità di cui al punto c) dell'art. 1 dell'Accordo, in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

#### **Art. 7**

MCFVG, ovvero la Banca Aderente, se erogante il Finanziamento, si impegna altresì:

- a rispettare un limite massimo per le spese di istruttoria pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque percento);
- a non prevedere penali per estinzione anticipata;
- ad evadere le richieste di sostegno finanziario presentate dai Soggetti Ammissibili in tempi brevi (non oltre 20 giorni lavorativi dalla ricezione del completo set documentale) creando una corsia preferenziale per l'esame delle richieste. A tal fine mette a disposizione un referente indicato nell'Atto di adesione;
- a comunicare l'esito della richiesta ai Soggetti Ammissibili e a Fondosviluppo FVG di norma entro 22 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa richiesta da MCFVG, ovvero dalla Banca Aderente erogante il Finanziamento.

Per quanto non indicato nei punti precedenti si potrà fare riferimento ai fogli informativi consultabili presso tutti gli sportelli di MCFVG, ovvero della Banca Aderente, se erogante il Finanziamento, e pubblicati sui siti internet.

#### **Art. 8**

Fondosviluppo FVG provvede ad accendere presso MCFVG, ovvero presso la Banca Aderente se erogante il Finanziamento, un apposito conto infruttifero di interessi (di seguito, "**C/c infruttifero**") sul quale si impegna sin d'ora a mantenere una giacenza (di seguito, "**Giacenza minima**") per un importo equivalente alla somma, calcolata alla fine di ogni trimestre solare sulla base dei piani di ammortamento in essere alla data di stipula del contratto di Finanziamento (di seguito, "**P.d.a. originari**"), del complesso dei debiti residui relativi ai Finanziamenti. Qualsivoglia successiva modifica ai P.d.a. originari (moratorie, posticipi di scadenze, ecc.) non si rifletterà in analogo variazione ai fini del calcolo della Giacenza minima, che prescinde altresì dall'effettivo pagamento delle rate del piano di ammortamento da parte dei Soggetti Ammissibili.



Le somme depositate sul C/c infruttifero si intendono vincolate fino alla chiusura, per qualsiasi causa (scadenza naturale, rimborso anticipato, default dei Soggetti Ammissibili, ecc.) dei Finanziamenti e le somme eccedenti la Giacenza minima, come sopra calcolata, potranno essere svincolate in qualunque momento a discrezione di Fondosviluppo FVG. In ogni caso, si stabilisce fin d'ora che sarà cura di MCFVG, ovvero della Banca Aderente, se erogante il Finanziamento, provvedere a trasferire dal C/c infruttifero ad un conto remunerato al tasso ordinario, come da indicazioni in tal senso da parte di Fondosviluppo FVG, le somme che, per effetto dei rimborsi, risultassero eccedenti la Giacenza minima. Si precisa che, in nessun caso, tali somme potranno essere utilizzate quale garanzia a rimborso dei Finanziamenti.

MCFVG, ovvero la Banca Aderente, se erogante il Finanziamento, si impegna:

- ad inviare a Fondosviluppo FVG i P.d.a. originari dei Finanziamenti entro 15 giorni dalla relativa data di stipula del contratto e comunque entro la scadenza del primo trimestre solare;
- a comunicare a Fondosviluppo FVG l'avvenuta estinzione dei Finanziamenti, entro 15 giorni e comunque entro la scadenza del trimestre solare.

#### **Art. 9**

Al fine di favorire la tempestiva erogazione dei Finanziamenti, Fondosviluppo FVG dispone versamenti a favore del C/c infruttifero presso MCFVG, ovvero presso la Banca Aderente, se erogante il Finanziamento, per un importo (di seguito, "**Importo**") pari all'ammontare da erogare di ciascun Finanziamento.

Ciascun versamento:

- è richiesto da MCFVG, ovvero dalla Banca Aderente, se erogante il Finanziamento, tempestivamente;
- è effettuato da Fondosviluppo FVG, in conformità a motivata richiesta di MCFVG, ovvero della Banca Aderente se erogante il Finanziamento, tempestivamente e comunque entro 10 giorni lavorativi dalla singola richiesta.

Tale importo, infruttifero di interessi, sarà adeguato trimestralmente, in conformità al precedente art. 8.

#### **Art. 10**

Fundosviluppo FVG si impegna a divulgare fra gli aderenti a Confcooperative FVG il contenuto dell'Accordo dandone notizia tramite la *Newsletter* e/o attraverso altri canali e fornendo agli stessi i riferimenti per la presa di contatto con le referenti strutture di MCFVG.

**ALLEGATO "B"**

**CONDIZIONI DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI**

**FIN.COOP FVG**

**FINANZIAMENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA COOPERATIVO LEGATO A CONF COOPERATIVE FVG**

**TIPOLOGIE DI INTERVENTO**

Concessione di finanziamenti per l'aumento della produttività, dell'innovazione, dell'occupazione e della funzionalità del sistema cooperativo legato a Confcooperative FVG.

In tutti i casi viene data priorità alle nuove cooperative o consorzi di cooperative aderenti a Confcooperative FVG, intendendosi per tali quelle costituite da non più di tre anni.

La creazione di nuova occupazione o la difesa dei livelli in essere con investimenti destinati all'innovazione tecnologica restano i criteri fondamentali per valutare la validità dei programmi.

<p><b>Soggetti ammissibili</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confcooperative nelle sue articolazioni regionale e provinciali e le società da esse partecipate che svolgono attività strumentali alle società cooperative e/o i loro consorzi aderenti a Confcooperative FVG;</li> <li>• Le cooperative e/o i loro consorzi aderenti a Confcooperative FVG aventi sede legale nella Regione Friuli Venezia Giulia;</li> <li>• Le società controllate da cooperative o consorzi aderenti a Confcooperative FVG aventi sede legale nella Regione Friuli Venezia Giulia.</li> </ul>
<p><b>Documentazione sempre necessaria a Fondosviluppo FVG S.p.A.</b></p>	<p>Le domande di finanziamento, redatte sugli appositi modelli distribuiti da Fondosviluppo FVG S.p.A., vanno inoltrate direttamente a quest'ultimo oppure per il tramite di Confcooperative nelle sue articolazioni regionale e provinciali. In ogni caso, le domande devono essere corredate della lettera di accompagnamento della Confcooperative di riferimento.</p> <p>Alla domanda va sempre allegata la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lettera di accompagnamento della Confcooperative provinciale competente per territorio;</li> <li>• Piano di impresa;</li> <li>• Copia degli ultimi due bilanci approvati;</li> <li>• Situazione contabile aggiornata;</li> <li>• Copia della visura C.C.I.A.A.;</li> <li>• Preventivi e/o fatture di spesa.</li> </ul>
<p><b>Documentazione sempre necessaria a MCFVG, ovvero alla Banca</b></p>	<p>Di volta in volta indicata da MCFVG, ovvero dalla Banca Aderente erogante il Finanziamento.</p>



<b>Aderente erogante il Finanziamento</b>	
---	--

**Intervento a) Anticipazioni contributi pubblici e nuove iniziative di sviluppo**

<b>Modalità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anticipazione contributi pubblici e nuove iniziative di sviluppo</li> <li>• Restituzione mediante unica soluzione all'atto dell'incasso dell'intervento pubblico e comunque alla scadenza dell'anticipazione</li> </ul>	
<b>Iniziativa ammissibili</b>	Programmi aziendali riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Investimenti aziendali;</li> <li>- Programmi di capitalizzazione.</li> </ul>	
<b>Condizioni e Caratteristiche</b>		
<b>Durata finanziamento</b>	Fino a 12 mesi	Fino a 24 mesi
<b>Rimborso</b>	in un'unica soluzione all'atto dell'incasso dell'intervento pubblico	
<b>Importo minimo</b>	5.000,00 euro	5.000,00 euro
<b>Importo massimo</b>	250.000,00 euro	150.000,00 euro
<b>Tasso di interesse</b>	Ricompreso tra un minimo dell'1,00% ed un massimo del 3,00%, liberamente concordato tra MCFVG, ovvero la Banca Aderente se erogante il Finanziamento, ed il Soggetto Ammissibile.	
<b>Documentazione ulteriore</b>	Alla domanda a Fondosviluppo FVG S.p.A.va allegata la seguente ulteriore documentazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia della documentazione inoltrata all'Ente Pubblico;</li> <li>• Copia del decreto di finanziamento dell'Ente Pubblico o copia della nota di assenso dell'Ente Pubblico finanziatore.</li> </ul>	

**Intervento b) Finanziamento spese di investimento**

<b>Modalità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finanziamento spese di investimento</li> <li>• Restituzione mediante rate trimestrali posticipate, comprensive di capitale ed interessi</li> </ul>	
<b>Iniziativa ammissibili</b>	Programmi aziendali riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Investimenti aziendali materiali ed immateriali che possono comprendere anche l'acquisto di scorte (massimo 30% del programma di investimento);</li> <li>- Programmi di capitalizzazione.</li> </ul>	
<b>Condizioni e Caratteristiche</b>		
<b>Durata finanziamento</b>	Fino a 84 mesi (compreso l'eventuale periodo di preammortamento)	
<b>Rimborso</b>	Rate trimestrali posticipate, scadenti il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre	
<b>Importo minimo</b>	5.000,00 euro	
<b>Importo massimo</b>	150.000,00 euro	
<b>Tasso di interesse</b>	Ricompreso tra un minimo dell'1,00% ed un massimo del 3,00%, liberamente concordato tra MCFVG, ovvero la Banca Aderente se erogante il Finanziamento, ed il Soggetto Ammissibile.	

Documentazione	Alla domanda a Fondosviluppo FVG S.p.A.va allegata la seguente ulteriore documentazione: <ul style="list-style-type: none"><li>• Dichiarazione attestante che per l'iniziativa la cooperativa non ha presentato/non presenterà alcuna istanza di contribuzione pubblica.</li></ul>
----------------	--



**Intervento c) Finanziamento per il sostegno alla liquidità aziendale**

<b>Modalità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finanziamento spese correnti</li> <li>• Restituzione mediante rate trimestrali posticipate, comprensive di capitale ed interessi</li> </ul>
<b>Iniziativa ammissibili</b>	Programmi aziendali riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salari e stipendi, utenze, fornitori per acquisto scorte, ecc.</li> </ul>
<b>Condizioni e Caratteristiche</b>	
Durata finanziamento	Fino a 24 mesi (compreso l'eventuale periodo di preammortamento)
Rimborso	Rate trimestrali posticipate, scadenti il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre
Importo minimo	5.000,00 euro
Importo massimo	50.000,00 euro
Tasso di interesse	Ricompreso tra un minimo del 2,00% ed un massimo del 4,00%, liberamente concordato tra MCFVG, ovvero la Banca Aderente se erogante il Finanziamento, ed il Soggetto Ammissibile.
Documentazione ulteriore	Alla domanda a Fondosviluppo FVG S.p.A. va allegata la seguente ulteriore documentazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazione attestante che per l'iniziativa la cooperativa non ha presentato/non presenterà alcuna istanza di contribuzione pubblica.</li> </ul>

ALLEGATO "C"

ATTO DI ADESIONE BANCA

Spettabili

MCFVG  
Via Aquileia, n. 1  
33100 Udine  
PEC: mcfvg@legalmail.it  
.....

Fondosviluppo Friuli Venezia Giulia  
S.p.A.  
Viale Giovanni Paolo n. 15  
33100 UDINE  
PEC: .....

**Oggetto: Adesione all'Accordo di collaborazione stipulato tra Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. e Fondosviluppo FVG S.p.A.**

La sottoscritta ....., con sede legale a..... in via/piazza..... n....., Codice Fiscale, Partita IVA .....e Registro Imprese di..... n. ...., codice ABI n. ...., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ...., nato a.....(.....), il...../...../....., c.f....., Presidente del Consiglio di Amministrazione, a quanto infra facoltizzato dall'art . . . . . del vigente Statuto Sociale e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data ..... (di seguito, "**Banca aderente**"),

PREMESSO CHE

- a) Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. (di seguito "MCFVG") e Fondosviluppo Friuli Venezia Giulia S.p.A. ("**Fondosviluppo FVG**") hanno sottoscritto in data ..... un Accordo di collaborazione (di seguito, "**Accordo**"), volto a regolare i loro reciproci rapporti in ordine alla concessione di finanziamenti bancari ad Enti beneficiari che ne facciano richiesta;
- b) l'art. 11 dell'Accordo contempla la reciproca disponibilità ed accettazione, da parte dei sottoscrittori, dell'eventualità che le Banche aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea possano aderire successivamente, tramite MCFVG, all'Accordo stesso;
- c) la scrivente Banca ha aderito al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea;
- d) l'adesione all'Accordo comporta l'automatica applicazione a ciascuna Banca Aderente di tutti i termini e le condizioni previsti nell'Accordo e nei suoi allegati riguardo all'operatività disciplinata nell'Accordo stesso, nonché nelle successive eventuali sue modifiche ed integrazioni;
- e) la Banca Aderente ha ricevuto copia dell'Accordo stipulato tra Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. e Fondosviluppo FVG ed ha preso atto di quanto in esso convenuto;
- f) la Banca Aderente intende aderire all'Accordo, accettando ogni condizione ivi prevista.

Tutto ciò premesso, la Banca come sopra rappresentata

DICHIARA

di aderire all'Accordo stipulato tra Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. e Fondosviluppo FVG e per l'effetto di accettare, come di fatto accetta, tutte le condizioni in esso previste, con specifico riferimento ai singoli articoli e allegati, e di impegnarsi al rispetto di quanto in esso integralmente contenuto.



Anche ai sensi di quanto disposto dagli artt. 13 dell'Accordo e 8 del Regolamento le comunicazioni ad essa rivolte dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

Indirizzo, CAP, Comune:

Telefono:

E-mail:

PEC:

Referente dell'Accordo:

Il presente Atto di Adesione, debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante della Banca, unitamente a copia dell'Accordo e dei relativi allegati, viene inviato tramite posta elettronica certificata rispettivamente a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. ed a Fondosviluppo FVG.

Luogo e data ..... [Il Presidente] .....  
*(timbro e firma della Banca)*